

Proposta N° 145 / Prot. Data 09/04/2014		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ <p style="text-align: center;">L'impiegato responsabile</p> _____
--------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 114 del Reg. Data 11/04/2014	OGGETTO :	Autorizzazione a resistere in giudizio per la costituzione contro Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani/Zupardo . Convenuto Comune di Alcamo, terzo chiamato nel procedimento n. 1373/2012. Nomina Avvocato Giovanna Mistretta.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		NOTE Immediata esecuzione <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

L'anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di aprile alle ore 17,00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRES.	ASS.	FAV.	CONTR.	ASTEN.
1) Sindaco	Bonventre Sebastiano	X		X		
2) Ass.. Anz.	Coppola Vincenzo		X			
3) Ass. V/Sindaco	Cusumano Salvatore	X		X		
4) Assessore	Manno Antonino	X		X		
5) Assessore	Grimaudo Anna Patrizia Selene	X		X		
6) Assessore	Papa Stefano	X		X		
7) Assessore	Lo Presti Lidia	X		X		

Presiede il Sindaco Dott. **Sebastiano Bonventre.**

Partecipa il Segretario Generale Dott. **Cristofaro Ricupati.**

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91 propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: “- Autorizzazione a resistere in giudizio per la costituzione contro Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani/Zuppardo . Convenuto Comune di Alcamo, terzo chiamato nel procedimento n. 1373/2012. Nomina Avvocato Giovanna Mistretta.

Vista la nota dell'avvocato Mistretta Giovanna trasmessa in data 04 aprile 2014 con la quale richiedeva a questo Ufficio la predisposizione dell'atto nomina per conto e nell'interesse di questa Amministrazione per la costituzione in giudizio nel procedimento n. 1373/2012 promosso da Azienda ASP di Trapani, attore, Dott. Angelo Zuppardo ex Consigliere Comunale;

Vista l'allegata memoria di costituzione dell'Avvocato Mistretta;

Che questo Comune, in persona del Sindaco pro tempore , nel procedimento in questione è Convenuto/terzo chiamato in causa;

Ritenuto, pertanto al fine di tutelare i propri interessi nel procedimento in questione costituirsi in giudizio avvalendosi direttamente dall'avvocatura comunale e conferendo all'avvocato Giovanna Mistretta ampio mandato di legge;

Vista la L.R. 15/03/1963, n.16 e successive modifiche ed aggiunte;

PROPONE DI DELIBERARE

- Di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore Prof. Sebastiano Bonventre a costituirsi innanzi al Tribunale di Trapani Sezione Lavoro nel processo iscritto al N. 1373/2012 del R.G. e di cui in epigrafe;
- Di autorizzare l'Avv. Giovanna Mistretta, dipendente del Comune di Alcamo, a stare in giudizio nella costituzione in premessa citata, conferendo ampio mandato giusta separata procura speciale;
- Di demandare all'Avv. Giovanna Mistretta gli atti gestionali discendenti dal presente atto,.

IL PROPONENTE

Responsabile del Procedimento

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: Autorizzazione a resistere in giudizio per la costituzione contro Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani/Zuppardo . Convenuto Comune di Alcamo, terzo chiamato nel procedimento n. 1373/2012. Nomina Avvocato Giovanna Mistretta.

Ritenuto dovere procedere alla sua approvazione;
Visti i pareri resi ai sensi di legge;
Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi palesemente;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto "Autorizzazione a resistere in giudizio per la costituzione contro Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani/Zuppardo . Convenuto Comune di Alcamo, terzo chiamato nel procedimento n. 1373/2012. Nomina Avvocato Giovanna Mistretta.

CONTESTUALMENTE

Ravvisata l'urgenza di provvedere;
Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;
Con voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI

SEZIONE LAVORO

MEMORIA DI COSTITUZIONE

Dott. Muro Petrusa - proc. n.r.g. 1373/2012

Per il **COMUNE DI ALCAMO** (c.f. 80002630814), in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, Prof. Dott. Sebastiano Bonventre, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Mistretta (c.f. MSTGNN53A54086R) giusta procura rilasciata a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Michele Lombardo, sito a Trapani, nella via Vespri, 10.

Pec: giovanna.mistretta@avvocatitrapani.legalmail.it

Fax: 0924-507129

- convenuto/terzo chiamato -

C O N T R O

Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani (c.f./p.i. 02363280815), corrente in Trapani, via Mazzini, 1, in persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Campo;

- convenuto/attore in via riconvenzionale e chiamante -

Sig. **Zuppardo Angelo** (c.f. ZPPNLG58L12G273G), rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Barone;

- attore/ricorrente -

Ritenuto impugnativamente la memoria di costituzione notificata il 24.1.2014 in uno con verbale d'udienza del 30.1.2013, Ordinanza del Giudice del 5.2.2013 e verbale d'udienza del 15.1.2014, sulle premure dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, in persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, il cui contenuto si contesta in toto perché infondato in fatto ed in diritto, si eccepisce e controdeduce, premettendo:

questione pregiudiziale di incompetenza dell'adito Tribunale di Trapani – Sezione Lavoro relativamente alla chiamata in causa del Comune di Alcamo:

ed invero, l'art. 32 c.p.c. secondo cui la domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinché decida nello stesso processo, si applica alle sole ipotesi di garanzia c.d. propria e non anche alle ipotesi di garanzia impropria (come nella specie), nel qual caso non vi è deroga ai normali criteri di distribuzione della competenza, che deve essere determinata in relazione a ciascuna causa (cfr. Cass., sez. III, n. 19050/2003); la **garanzia propria** si configura allorché la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo (o comunque esista connessione oggettiva tra i titoli delle due domande), mentre si configura la **garanzia impropria** allorché il convenuto tenda a riversare le

conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale (sempre, Cass. richiamata).

Ed ancora, vale in proposito Cass. Sez. Lavoro. n. 12317/2011 (da ultimo, richiamata da Cass. Sez. Lavoro 16812/2012) :

“Il principio dell’estensione automatica della domanda dell’attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell’attore, in ragione del fatto che il terzo s’individui come unico obbligato nei confronti dell’attore ed in vece dello stesso convenuto, il che si verifica quando il convenuto evocato in causa estenda il contraddittorio nei confronti di un terzo assunto come l’effettivo titolare passivo della pretesa dedotta in giudizio dall’attore. Il suddetto principio, invece, non opera allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall’attore come “causa petendi” come avviene nell’ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria. (Nella specie la S.C. ha escluso l’estensione all’Inail, chiamato in garanzia dal datore di lavoro, della domanda proposta nei confronti di quest’ultimo dal lavoratore per il risarcimento del danno subito a seguito di infortunio, con conseguente esclusione anche dell’effetto interruttivo della prescrizione) “. Negli stessi termini, ancorché con riferimento a fattispecie concrete diverse, si vedano Cass. sez. 3A, 1.6.2006 n.13131; Cass. sez. 3^a, 8.6.2007 n. 13374.

Orbene, non può revocarsi in dubbio che la fonte (contrattuale) del titolo per cui il sig. Zuppardo ha citato in giudizio l’ASP è da rinvenirsi nel rapporto di lavoro parasubordinato intercorrente tra egli e l’ASP; mentre, il titolo o presunto tale per cui quest’ultima ha chiamato in garanzia il Comune di Alcamo per essere dallo stesso manlevato ha sicuramente una fonte (extracontrattuale) che oltre ad essere insussistente nessuna immedesimazione e connessione oggettiva può mai avere con il suddetto rapporto di lavoro.

Ragione per cui, il Giudice adito, acclarata la propria incompetenza riguardo alla causa accessoria tra ASP e Comune dovrebbe disporre l’estromissione dal presente giudizio del convenuto Comune, previa revoca del proprio decreto che ha autorizzato la chiamata di terzo.

Nella denegata ipotesi non dovesse trovare accoglimento la posta questione pregiudiziale di incompetenza, ulteriormente si eccepisce

preliminarmente in rito,

- la nullità della chiamata in causa del convenuto Comune, stante che essa non è stata effettuata nei termini perentori del **3.6.2013** assegnati all’ASP dal Giudice, con propria richiamata Ordinanza del 5.2.2013 e per l’effetto voglia il Giudice disporre l’estromissione del citato Comune dal presente giudizio;

- in subordine, attesa l'impossibilità per il convenuto Comune di esercitare appieno il proprio diritto di difesa, poiché non gli è stato notificato il ricorso introduttivo del sig. Zuppardo Angelo, ciò in spregio al disposto di cui all'art. 420, comma 9 c.p.c., voglia il Giudice posporre l'udienza di discussione fissata al 16.4.2014, ore 11.45, onde consentire al Comune di spiegare con efficacia le proprie difese senza perdere i diritti di prima udienza.

Ad ogni modo, anche allo stato di conoscenza del procedimento, in ragione dei sopra esposti difetti di notifica, per quello che è consentito dedurre al Comune di Alcamo anche nel merito la domanda rivolta dall'ASP nei confronti dello stesso, con la sua chiamata in garanzia, si rileva che la stessa non è meritevole di accoglimento e per una migliore intelligenza, si espone

IN FATTO ED IN DIRITTO

Il sig. Zuppardo Angelo, odierno ricorrente, ha ricoperto la carica elettiva di consigliere comunale di Alcamo dal maggio 2005 all'aprile del 2012 (ma gli anni per cui è processo iniziano dal 2007), usufruendo per lo svolgimento di tale mandato politico di permessi retribuiti, fino agli inizi dell'anno 2012, dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, a dire della stessa, presso le cui strutture nel contempo prestava la propria opera quale medico specialista ambulatoriale in regime convenzionato.

Senonché, solamente nell'imminenza della fine del mandato elettorale il sig. Zuppardo Angelo ha inoltrato all'Amministrazione comunale richiesta prot. 9701 del 20.2.2012, con la quale, richiamandosi *de relato* a missiva dell'ASP di Trapani prot. n. 698 del 17.2.2012, ha chiesto “*di interessare gli uffici competenti per gli adempimenti del caso*” ovvero auspicata “*formale comunicazione dal parte del Comune a rimborsare all'Asp la somma corrispostaLe*” (cfr. nota ASP prot. 698 del 17.2.2012).

Quest'ultima richiesta del sig. Zuppardo è stata prontamente riscontrata dal Settore Affari Generali, con propria nota prot. n. 10493 del 22.2.2012, a mezzo della quale è stato comunicato al Consigliere comunale Zuppardo Angelo e per conoscenza al Sindaco e all'ASP di Trapani “*che, in virtù del disposto di cui all'art. 20 comma 5 della L.R. n. 30/2000 per come integrato dall'art. 129, comma 14 della L.R. n. 2/2002, nulla è dovuto per la causale in atti ai datori di lavoro del settore pubblico. Per **amministrazioni pubbliche** si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Provincie, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomo case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio*”

sanitario nazionale (comma 2 art. 1 D.lgs 165/2001). Si procede, pertanto, ad archiviare la prefata richiesta.”.

L'ASP di Trapani, con propria nota prot. n. 1049 del 19.3.2012 avente ad oggetto “*problematica permessi politici specialisti ambulatoriali interni*” ha comunicato al Sindaco del Comune di Alcamo e per conoscenza all'interessato, Dott. Angelo Zuppardo, “*le somme anticipate dalla scrivente per le assenze per mandato politico fruito del Dott. Zuppardo Angelo: anno 2011 € 21.095,72 per n° 598,41 ore di assenza; anno 2010 € 20.822,67 per n° 564,23 ore di assenza. Si comunicheranno a breve le somme anticipate per gli anni 2009, 2008 e 2007.*”; con essa l'ASP trasmetteva altresì in allegato nota dell'Assessorato della Salute – Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica – Servizio 2° “Personale convenzionato S.S.R.” prot. n. 2° Dip/17618 del 28.2.2012, contenente *de relato* parere del Comitato Consultivo Regionale degli Specialisti Ambulatoriali, secondo cui:

“L'art. 36, comma 3, dell'A.C.N. 29.07.2009 e s.m.i. prevede che, per le fattispecie ivi specificate, lo specialista ambulatoriale o il professionista viene sospeso, a richiesta, dall'incarico per tutta la durata del mandato, senza oneri per l'azienda con le modalità di cui agli artt. 79 e 80 del d.lgs n. 267 del 2000. Pertanto, l'Azienda sanitaria per le somme anticipate si rivarrà sull'Ente presso il quale lo specialista ambulatoriale o il professionista espleta il mandato”.

Anche quest'ultima richiamata nota è stata riscontrata dal Settore Affari Generali, con propria nota prot. n. 19045 del 27.3.2012, con la quale ha comunicato all'ASP e per conoscenza al Dott. Angelo Zuppardo:

“che non può darsi corso alla Vs. richiesta di rimborso per la considerazione in diritto di cui alla Ns. precedente prot. 10493 del 22/02/2012 i cui contenuti qui si richiamano e si ribadiscono; il combinato disposto di cui all'art. 20, comma 5 – L.R. 30/2000 e l'art. 129, comma 14 – L.R. 2/2002, si ritiene, non abbisognano di ulteriori atti interpretativi, specie se di parte. La Pratica viene pertanto archiviata”

Nello specifico, asserisce l'ASP che la stessa avrebbe indebitamente corrisposto al sig. Zuppardo durante il suo mandato politico di consigliere comunale un montante ore di lavoro dallo stesso non effettivamente svolte perché impegnato nello svolgimento di attività inerente al ruolo istituzionale ricoperto, secondo il seguente prospetto:

1. 329,54 ore nell'anno 2007, per le quali sarebbero state erogate euro 11.810,71;
2. 637,28 ore nell'anno 2008, per le quali sarebbero state erogate euro 22.763,64;
3. 549,07 ore nell'anno 2009, per le quali sarebbero state erogate euro 20.623,07;
4. 564,23 ore nell'anno 2010, per le quali sarebbero state erogate euro 22.825,73;
5. 598,41 ore nell'anno 2011, per le quali sarebbero state erogate euro 22.087,37; il tutto sommo ad euro 98.110,47 (al netto di IRAP e ENPAM).

Prioritariamente, a parte la non debenza della richiesta per cui è causa, sulla quale in prosieguo ampiamente questo Comune disquisirà, i dati sopra riportati **si contestano in toto** poiché dalla documentazione in possesso di quest'Ente e agli atti versata, risulta che non di rado il Consigliere Zuppardo nella stessa giornata abbia svolto il proprio mandato sia di mattina, presso la propria commissione consiliare di appartenenza, sia di pomeriggio/sera, presso il Consiglio comunale; *ergo*, un tale doppio impegno giornaliero certamente ha fatto maturare in capo al sig. Zuppardo n.q. il diritto a percepire per la stessa giornata due gettoni di presenza, ma altrettanto certamente non il doppio di ore di permesso (non retribuito) per assenza dal lavoro.

Ciò posto, - detto incidentalmente - in *subiecta materia* il sinallagma contrattuale tra il sig. Zuppardo e l'ASP, come visto, è regolato dall'art. 36 – *Assenze non retribuite*, comma 3, dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi) ai sensi del l. d. lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, sottoscritto il 9.2.2005 s.m.i., che così recita:

In caso di nomina alle cariche ordinistiche per espletare i rispettivi mandati, elezione al Parlamento o ai Consigli regionali, provinciali e comunali o di nomina a pubblico amministratore, lo specialista ambulatoriale e il professionista viene sospeso, a richiesta, dall'incarico, per tutta la durata del mandato, senza oneri per l'azienda con le modalità di cui agli art. 79 e 80 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Giova confrontare il richiamato comma 3 dell'art. 36 cit. sia con il suo comma 5: “*Durante il periodo di assenza per servizio di richiamo alle armi, allo specialista e professionista si applica la normativa vigente per il personale dipendente*”, sia con il successivo art. 37 – *Malattia – Gravidanza*: “*allo specialista ambulatoriale e al professionista, incaricato a tempo indeterminato, che si assenta per comprovata malattia o infortunio – anche non continuativamente nell'arco di 30 mesi – l'azienda corrisponde l'intero trattamento economico, goduto in attività di servizio...*”, onde significare che laddove le invocate norme contrattuali abbiano voluto estendere al medico professionista incaricato le garanzie tipiche del rapporto di lavoro subordinato (*ex multis*: conservazione del posto di lavoro in caso di servizio militare, retribuzione in caso di malattia e gravidanza) ciò è espressamente previsto. Al contrario, coerentemente nessuna estensione esse operano riguardo alla retribuzione dei permessi per mandato politico, il cui costo deve essere, pertanto, sopportato dal medico specialista che ne usufruisce.

Ed invero, il medico specialista ambulatoriale interno è un professionista incaricato dall'Azienda Sanitaria e il cui unico “***rapporto di lavoro autonomo convenzionato***” (cfr. art. 13 ACN 23.5.2005 s.m.i.) è regolato dal mentovato Accordo Collettivo Nazionale, ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502; il compenso spettante per l'opera prestata, ai sensi dell'art. 8 dell'ACN, è così strutturato: a) *quota oraria* (max 38 ore settimanali, cfr. art. 16 ACN); *quota*

variabile, nell'ambito di programmi regionali ed aziendali, finalizzata al raggiungimento di standard organizzativi...

In definitiva, non può revocarsi in dubbio che il rapporto di lavoro che è intercorso, nella specie, tra il sig. Zuppardo e l'ASP abbia natura parasubordinata, così come da quest'ultima dichiarato nella propria memoria responsiva e della quale il Comune fa propri gli autorevoli arresti giurisprudenziali addotti a sostegno di tale incontestato opinamento.

Detto questo, appare alquanto singolare la chiamata in causa del Comune di Alcamo, poiché nella specie è assolutamente carente il doppio requisito sia soggettivo che oggettivo necessario affinché fosse sorto per il Comune l'obbligo di rimborsare l'ASP dei permessi *de quibus* fruiti dal Consigliere Zuppardo:

- quanto al requisito soggettivo, esso attiene alla qualità di “*lavoratore dipendente*” del consigliere; ed infatti l'art. 20, comma 1. L.R. 30/2000, vigente nella regione Siciliana in virtù della sua autonomia statutaria in materia di ordinamento degli Enti Locali, ma anche il corrispondente art. 79, comma 1, del T.U.E.L. di cui al D. Lgs 267/2000, stabilisce che “*i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, ... hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli ...*”; requisito che, come innanzi detto, è mancato del tutto per il Consigliere Zuppardo, essendo stato egli, per il periodo considerato, un libero professionista incaricato dall'ASP di Trapani a svolgere la propria opera di medico specialista in regime convenzionato;
- quanto al requisito oggettivo, esso attiene alla natura di “*privato e/o ente pubblico economico*” del datore di lavoro del dipendente che svolga mandato elettorale di Consigliere. Ed infatti l'art. 20, comma 5, della L.R. 30/2000, per come integrato dall'art. 129 L.R. 2/2002, così come il corrispondente art. 80 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs 267/2000, prevede che: “*... gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati e da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche ...*”; anche quest'ultimo requisito oggettivo è del tutto mancante, posto che è incontrovertibile che l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani non può essere annoverata tra i datori di lavoro avente *status* privatistico, ovvero di ente pubblico non economico, dal momento che essa è a tutti gli effetti una pubblica amministrazione diramazione del S.S. regionale e nazionale (cfr. art. 1, comma 2, D.Lgs 165/2001).

Onde fugare ogni dubbio, si riporta parere n. 4784/11 reso del massimo consesso di giustizia amministrativa (Cons. st. Adunanza Sez. I) in esito ad una richiesta del Ministero dell'interno prot. 159000/T.U./00/80, che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 T.U.E.L. (D.L.vo 267/2000), stabilisce in maniera univoca che sono **amministrazione pubbliche** (e perciò non hanno diritto

ad essere rifiutati di quanto corrisposto ai propri dipendenti per permessi retribuiti per motivi politici):

a) tutte quelle elencate dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 (comprendente tra l'altro .. **le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale**...);

b) gli enti e gli altri soggetti inseriti nel conto economico consolidato individuati, ai sensi dell'art. 1 commi 2 e 3, del d.lgs. n. 196/2009, dall'ISTAT; ed invero, per gli anni 2010 e ss. l'Istituto di statistica nazionale ha reso noto l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello stato, tra le quali ha inserito ovviamente le **Aziende Sanitarie Locali** (cfr, da ultimo, elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 229 del 30 settembre 2013)

Ebbene, per le considerazioni sopra svolte la chiamata in causa del Comune è del tutto priva di fondamento, al limite della temerarietà, e l'invocata sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro n. 1889 del 24.4.2012 oltre a rappresentare un caso a sé stante, di sicuro non può sormontare ciò che la legge in maniera chiara ed univoca stabilisce nei termini sopra visti, per il caso che ci occupa.

Così altrettanto appare inconferente quanto riportato nella summenzionata nota assessoriale prot. n. 2° Dip/17618 ovvero che “... **l'Azienda sanitaria per le somme anticipate si rivarrà sull'Ente presso il quale lo specialista ambulatoriale o il professionista espleta il mandato**”, perché un tale diritto di rivalsa per gli enti pubblici non è esplicitato in nessuna norma contrattuale e legislativa *ut supra* richiamata.

Ma v'è di più, come ripetutamente detto, “**L'art. 80 del d.lgs. n.267/2000** [nella regione Siciliana. Art. 20, comma 5, L.R. 30/2000] **stabilisce, tra l'altro, che “Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79”.**

*L'intento del legislatore è pertanto quello di porre a carico delle **finanze pubbliche** i costi derivanti dall'esercizio dei diritti politici, costituzionalmente tutelati, senza che gli stessi gravano sugli enti di diritto privato o sugli enti pubblici economici (che agiscono in regime di diritto privato).”* (cfr. Corte dei Conti, Sez. Reg. di Controllo regione Liguria, Deliberazione n. 10/2014). Stante ciò, non si comprende quale sia, in ogni caso, l'interesse (anche pubblico) dell'ASP a volersi rivalere sul convenuto Comune e non invece a focalizzare la propria attenzione sul ricorrente, facendo sì che il rapporto di lavoro di questi sia dichiarato per quello che è: parasubordinato, in guisa da minare alla base le rivendicazioni per cui essa è stata evocata in giudizio.

Per quanto sopra esposto, con riserva di articolare, ulteriori mezzi istruttori, di controdedurre ad eventuali ulteriori difese di controparte e delle chiamate in causa, si chiede:

VOGLIA ILL.MO TRIBUNALE ADITO

In via pregiudiziale,

previa revoca del proprio decreto che ha autorizzato la chiamata di terzo, dichiarare la propria incompetenza in merito alla causa accessoria conseguenza della chiamata in causa del Comune di Alcamo ed intercorrente tra questo e l'ASP;

e per l'effetto disporre l'estromissione dal presente giudizio del convenuto Comune; nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore pregiudiziale,

preliminarmente in rito,

- dichiarare la nullità della chiamata in causa del convenuto Comune, stante che essa non è stata effettuata nei termini perentori del **3.6.2013** assegnati all'ASP dal Giudice, con propria richiamata Ordinanza del 5.2.2013; e per l'effetto disporre l'estromissione del citato Comune dal presente giudizio;
- in subordine, attesa l'impossibilità per il convenuto Comune di esercitare appieno il proprio diritto di difesa, poiché non gli è stato notificato il ricorso introduttivo del sig. Zuppardo Angelo, ciò in spregio al disposto di cui all'art. 420 comma 9. c.p.c., posporre l'udienza di discussione fissata al 16.4.2014, ore 11.45, onde consentire al Comune di spiegare con efficacia le proprie difese, garantiti a tutti gli effetti i diritti di prima udienza;

nell'ipotesi, invero non temuta, che le superiori eccezioni siano rigettate, si chiede nel merito:

- ritenere e dichiarare che il rapporto di lavoro intercorrente tra il ricorrente e l'ASP ha natura parasubordinata,

e per l'effetto ritenere infondata in fatto ed in diritto la domanda del ricorrente;

- ritenere e dichiarare che l'ASP è una pubblica amministrazione e in quanto tale comunque nessun diritto ha ad essere rimborsata dal convenuto Comune per i permessi fruiti dal ricorrente durante il proprio mandato politico di consigliere comunale,

e per l'effetto ritenere infondata in fatto ed in diritto la domanda spiegata dall'ASP nei confronti del Comune, sì che nulla deve il Comune di Alcamo all'ASP onde rigettarne la domanda sotto ogni profilo;

- Vinte le spese.
- In via istruttoria:
- Ammettere la produzione allegata al fascicolo di costituzione e con riserva di articolare ogni consentito mezzo istruttorio nei termini di rito ed in considerazione del comportamento processuale di controparte.

Alcamo, lì 4 aprile 2014

(avvocato Giovanna Mistretta)

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto Autorizzazione a resistere in giudizio per la costituzione contro Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani/Zupardo . Convenuto Comune di Alcamo, terzo chiamato nel procedimento n. 1373/2012. Nomina Avvocato Giovanna Mistretta.

Il Dirigente del settore Affari Generali e Risorse Umane

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazione;

Verificate la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L.15/2005;

Ai sensi dell'art. 1 lett i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Alcamo li

II DIRIGENTE DI SETTORE

- Avv. Marco Cascio -

=====

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico - Finanziari :

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazione;

Verificate la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Alcamo li

SETTORE

II DIRIGENTE DI

- Dr. Sebastiano Luppino -

Letto approvato e sottoscritto _____

IL SINDACO
F.to Bonventre Sebastiano

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Cusumano Salvatore

F.to Cristofaro Ricupati

=====
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li

Il segretario Generale

=====
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 17/11/2014 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/04/2014

Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cristofaro Ricupati